Condizioni generali (CG) dell'assicurazione viaggi

Edizione 03.2014

Riepilogo delle condizioni generali per l'assicurazione viaggi

- A Disposizioni comuni
- B Annullamento e Assistance persone
- C Protezione giuridica

Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali valide per il contratto Per facilità di lettura. il testo utilizza la sola forma maschile.

- D Bagaglio di viaggio (modulo 1)
- E Bagaglio di viaggio (modulo 2)
- F Assistance auto

A Disposizioni comuni

Indice

Estensione dell'assicurazione

- A1 Assicurati
- A2 Estensione territoriale
- A3 Inizio e durata
- A4 Nessun diritto alle prestazioni
- A5 Trasferimento della residenza all'estero

Sinistro

- A6 Denuncia di sinistro
- A7 Obblighi in caso di sinistro
- A8 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione, condotta e diligenza

Ulteriori disposizioni

- A9 Adeguamento contrattuale da parte della società
- A10 Obblighi di diligenza e altri obblighi
- A11 Foro competente
- A12 Prestazioni in caso di assicurazione cumulativa
- A13 Fondamenti giuridici
- A14 Definizioni

Estensione dell'assicurazione

A1 Assicurati

- 1.1 Assicurazione individuale
 - L'assicurato è il contraente dell'assicurazione.
- 1.2 Assicurazione per la famiglia

Gli assicurati sono il contraente dell'assicurazione e le persone che vivono con lui in comunione domestica. Sono assicurati inoltre i figli minorenni del contraente e i figli minorenni delle persone che vivono con lui in comunione domestica, indipendentemente dal loro domicilio

A2 Estensione territoriale

La polizza indica l'estensione territoriale pattuita:

2.1 Europa

La copertura assicurativa è valida in tutti gli Stati che fanno parte del continente europeo, esclusi i loro territori oltreoceano. L'estensione geografica "Europa" comprende inoltre le isole del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madera e gli stati extraeuropei del bacino del Mediterraneo. Ad est l'estensione territoriale include la Turchia, l'Azerbaigian, l'Armenia, la Georgia e la dorsale montuosa degli Urali.

2.2 Mondo

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

Indipendentemente dall'estensione territoriale pattuita, l'assicurazione di protezione giuridica non vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

A3 Inizio e durata

- 3.1 La copertura assicurativa decorre a partire dalla data definita nella proposta. La società ha tuttavia la facoltà di respingere la proposta. Se la proposta viene respinta, la copertura assicurativa termina 10 giorni dopo che il proponente ha ricevuto la relativa comunicazione scritta. Per tutta la durata della copertura assicurativa il premio è dovuto pro rata.
- 3.2 L'assicurazione è valida per tutti gli eventi che si verificano in corso di contratto. A conclusione del periodo di assicurazione pattuito nella polizza, il contratto viene prorogato di un anno salvo richiesta scritta di recesso tre mesi prima della scadenza. La disdetta deve pervenire alla parte contraente almeno l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta.

A4 Nessun diritto alle prestazioni

Non sussiste alcun diritto alle prestazioni:

- 4.1 se un evento assicurato si è già verificato alla stipula del contratto o all'atto della prenotazione del viaggio oppure se il suo imminente verificarsi era chiaro per l'assicurato alla stipula del contratto o all'atto della prenotazione del viaggio;
- 4.2 per le conseguenze negative connesse a un evento assicurato, ad es. i costi per il riacquisto degli oggetti assicurati o per scopi di polizia, salvo tale indennizzo non sia espressamente previsto nelle singole assicurazioni;
- 4.3 per gli eventi causati dagli assicurati in seguito alla perpetrazione premeditata di crimini o delitti o al tentativo di perpetrare crimini o delitti.

A5 Trasferimento della residenza all'estero

Se il contraente trasferisce la sua residenza all'estero (escluso il Principato del Liechtenstein), la garanzia assicurativa si estingue alla fine del periodo di assicurazione in corso.

SCPA951I 1

Sinistro

A6 Denuncia di sinistro

La società deve essere informata tempestivamente attraverso uno dei canali seguenti:

6.1 Per i sinistri pertinenti all'assicurazione dell'annullamento e Assistance:

AGA International (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dalla Svizzera

0800 22 33 44

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dall'estero

+41 43 311 99 11

Telefax

+41 43 311 99 12

6.2 Per i sinistri pertinenti all'assicurazione del bagaglio di viaggio:

Centralino telefonico attivo 24 ore

su 24 per chiamate dalla Svizzera

0800 22 33 44

Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dall'estero

+41 43 311 99 11

Filiale E-mail vedi polizza

Internet

servizio.sinistri@allianz-suisse.ch www.allianz-suisse.ch

Per i sinistri pertinenti all'assicurazione della protezione giuridica:

CAP Protezione giuridica, Affari speciali, Casella postale, 8010

Zurigo Telefono

6.3

+41 (0)58 358 09 09

Telefax

+41 (0)58 358 09 10

E-mail Internet capoffice@cap.ch www.cap.ch

A7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 Gli assicurati sono tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per ridurre il danno e contribuire a chiarirne le circostanze.
- 7.2 Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati di propria iniziativa, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro.
- 7.3 L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno.
- 7.4 Qualora il danno sia intervenuto a causa di malattia o lesione, l'assicurato deve garantire che i medici curanti siano esonerati dal proprio obbligo di riservatezza nei confronti della società.
- 7.5 La società è autorizzata a eseguire tutti gli esami e a raccogliere le informazioni che possono servire all'accertamento del danno. La società deve ricevere tutta la necessaria documentazione.
- 7.6 Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Gli assicurati sono tenuti a far liquidare il sinistro dalla società.
- 7.7 Qualora gli assicurati avanzino richieste di prestazioni erogate dalla società anche nei confronti di terzi, tali diritti devono essere salvaguardati e ceduti alla società.

A8 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione, condotta e diligenza

In caso di violazione colposa di disposizioni contrattuali o legali, obblighi di diligenza o altri obblighi, la società può ridurre o rifiutare l'indennizzo, a meno che il contraente non dimostri che tale violazione non ha influito sul danno.

Ulteriori disposizioni

A9 Adeguamento contrattuale da parte della società

- 9.1 In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la società ha facoltà di richiedere un adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 25 giorni prima della fine del periodo di assicurazione.
- 9.2 Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

A10 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

A11 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera. Se il contraente è domiciliato nel Principato del Liechtenstein o l'oggetto dell'assicurazione si trova nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è quello di Vaduz.

A12 Prestazioni in caso di assicurazione cumulativa

Nel caso di assicurazione cumulativa, la società eroga le proprie prestazioni a livello sussidiario. Il diritto di regresso viene trasferito alla società a condizione che questa abbia erogato il proprio indennizzo. Se anche un'altra società eroga le proprie prestazioni a livello sussidiario, le società interessate assumono i costi secondo un rapporto proporzionale della propria somma di assicurazione.

A13 Fondamenti giuridici

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti che soggiornano abitualmente o hanno la sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein prevalgono sulla LCA le norme cogenti previste dall'ordinamento del Liechtenstein.

A14 Definizioni

14.1 Viaggio

Per viaggio si intende un soggiorno della durata di oltre un giorno al di fuori del luogo di domicilio abituale o un soggiorno di durata inferiore in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, esclusi i tragitti per recarsi al lavoro.

SCPA951I 2